

RESOCONTINO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LORENZO ACQUARONE

La seduta comincia alle 9,05.

GIUSEPPINA SERVODIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione della proposta di legge Mantovano ed altri: Istituzione di un Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso (4259).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Mantovano ed altri: Istituzione di un fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.

(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 4259)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora (16 minuti per ciascun deputato);

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore, è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 39 minuti;

forza Italia: 36 minuti;

alleanza nazionale: 35 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 34 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 33 minuti;

comunista: 32 minuti;

UDR: 32 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 1 ora, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

i democratici-l'Ulivo: 12 minuti; verdi: 10 minuti; rifondazione comunista: 8 minuti; CCD: 8 minuti; rinnovamento italiano: 8 minuti; socialisti democratici italiani: 6 minuti; federalisti liberaldemocratici repubblicani: 4 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti.

(Discussione sulle linee generali — A.C. 4259)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) s'intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Saponara, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MICHELE SAPONARA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, pochi ma buoni! Questa volta è quanto mai vero, perché essere vicino al presidente Mancuso ed al presidente Marotta è per me motivo di conforto...

PRESIDENTE. Anche se, per un avvocato, essere in mezzo a due giudici... !

MICHELE SAPONARA, *Relatore*. Ovviamente non mi avvarrò interamente dei venti minuti previsti per il relatore, perché la proposta di legge al nostro esame è molto semplice, anche se molto importante e la sua illustrazione mi richiederà soltanto qualche minuto.

La proposta di legge in esame si inserisce, completandola, nella normativa di sostegno alle vittime di attività terroristica e di criminalità organizzata, nella specie della mafia. Con questo provvedimento, chi ha subito danni in dipendenza di reati commessi da mafiosi ha diritto di accesso diretto ad un fondo all'uopo costituito e non dovrà quindi inseguire il debitore, con tutti i conseguenti rischi dell'inadempienza: rischi che sono sotto gli occhi di tutti e che scoraggiano molte volte l'inizio di cause civili, o addirittura anche la costituzione di parte civile. Le cause civili, fra l'altro, sotto forma sia di azione civile autonoma, sia di costituzione di parte civile, costano, soprattutto per le spese legali.

Si prevede, quindi, il diritto di accesso diretto al fondo, che è costituito per un terzo dai beni confiscati agli imputati dei reati di mafia. In un elaborato piuttosto articolato, si prevede quindi che hanno diritto di accesso al fondo le persone fisiche e gli enti costituiti parti civili nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza di condanna al risarcimento dei danni, materiali e morali,

nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei reati di mafia.

Si prevede altresì un premio per chi si costituisca parte civile, dimostrando coraggio, visto che questa scelta può portare a subire rappresaglie. Il provvedimento è stato frutto del concorso attivo sia della maggioranza, sia dell'opposizione: l'onorevole Marotta, in particolare, ha dato un contributo essenziale e lei, signor Presidente, che è maestro di diritto amministrativo, vedrà quanto è stato importante il contributo dei magistrati sulla materia. Il comma 2 dell'articolo 2 recita: « Hanno altresì diritto di accesso al fondo le persone fisiche e gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonché i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo ».

Si demanda quindi solo al giudice penale il compito di accertare i reati e quindi i presupposti per i quali si possa agire in sede civile. Ci si è chiesti perché il fondo debba pagare; il danneggiato da reato di mafia ha un diritto soggettivo o un interesse legittimo? Ecco perché parlavo dell'incidenza del diritto amministrativo sull'argomento. Si è concluso che egli ha un diritto soggettivo per cui il fondo ha diritto di partecipare all'accertamento del reato ed alla quantificazione dei danni per i quali possa rispondere a pieno titolo.

Partendo dalla *denuntiatio litis*, per l'individuazione della quale l'onorevole Marotta ha dato un ampio contributo, si è deciso di far partecipare a pieno titolo il fondo. Così nel procedimento penale, quando viene depositata la richiesta del rinvio a giudizio viene fatta la notifica al fondo e nel caso di costituzione di parte civile, nell'udienza preliminare, o in altro momento, si notifica al fondo medesimo il

verbale di costituzione di parte civile perché possa partecipare a pieno titolo e rispondere dei danni richiesti.

Vi era poi un altro problema, che abbiamo risolto anche con riferimento alla legge antiracket, cioè l'eventuale strumentalizzazione della legge da parte dei mafiosi. In caso di reati commessi in danno di mafiosi, si è detto che non sussiste l'obbligo del fondo quando il danneggiato è stato condannato con sentenza passata in giudicato, o anche sottoposto a misure di prevenzione per reati connessi alla mafia. Tale fattispecie è stata prevista anche all'atto di presentazione della domanda per l'accesso al fondo. L'articolo 4, comma 1, recita: «La corresponsione delle somme richieste ai sensi dell'articolo 3 avviene con deliberazione del comitato di cui all'articolo 1, comma 2, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica: a) dell'esistenza, in favore dell'istante, della sentenza di condanna, ovvero dell'ordinanza di pagamento della provvisionale e della legittimazione attiva dell'istante; b) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di una sentenza di condanna dell'istante per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (mafia, strage); c) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, applicata nei confronti dell'istante ».

Si vuole assicurare che la mafia non strumentalizzi questa legge, magari creando volutamente reati e conflitti che possano dare diritto a risarcimento del danno.

Il fondo è alimentato da: una quota pari ad un terzo dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'articolo 2-*undecies* della citata

legge n. 575 del 1965, relative ai beni mobili e immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965; una quota pari ad un terzo dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro e del ricavato delle vendite dei beni confiscati, ai sensi del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; una quota pari ad un terzo delle somme impegnate e non utilizzate nell'anno precedente per il fondo istituito ai sensi dell'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

Vi era un problema di capienza e, quindi, il Ministero del bilancio è intervenuto: pare che la situazione sia tranquilla, nel senso che si tratta di un provvedimento che non rimarrà soltanto sulla carta, ma potrà trovare immediata e seria applicazione.

Si tratta di una legge importante, perché viene incontro alle vittime della mafia. Con il garantismo si pensa ai diritti degli imputati, ma molte volte vengono trascurate le vittime dei reati; questo provvedimento intende proprio ovviare a tale inconveniente e a tale situazione (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Lo Presti. Ne ha facoltà.

ANTONINO LO PRESTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di poter affermare, al di fuori di qualsiasi enfasi o retorica, che la proposta di legge che stiamo discutendo e approveremo fra breve rappresenta una delle migliori e più efficaci risposte che le istituzioni possano dare sul fronte della lotta alla mafia.

Si tratta di una proposta di legge fortemente voluta da alleanza nazionale e alla cui stesura mi onoro di aver partecipato. Essa sarà efficace e darà risposte concrete, ma su quale fronte? Su quel fronte silenzioso e sofferente fatto di centinaia di persone che, sulla loro pelle, hanno scontato il grave prezzo dell'impegno e del sacrificio compiuto da essi stessi o dai propri congiunti, servitori dello Stato o semplici cittadini danneggiati dalla mafia nell'adempimento del proprio dovere o solo perché si erano rifiutati di soggiacere al ricatto di un potere criminale ancora oggi purtroppo forte e affatto sconfitto.

Si tratta di un fronte silenzioso, che con grande dignità e senza clamore, ha visto per anni infrangersi le proprie legittime aspettative risarcitorie contro le carenze e le contraddizioni di un sistema normativo che non è stato in grado di garantire in loro favore il pagamento dei danni subiti per effetto dell'azione criminale delle organizzazioni mafiose; un fronte silenzioso e coraggioso, che ha dimostrato di non temere le ritorsioni del potere criminale, che ha rotto il muro dell'omertà ed ha affrontato con determinazione e con grandi sacrifici economici i processi che hanno portato sul banco degli imputati i responsabili degli atti criminali, costituendosi parte civile in processi complessi, lunghi e delicati, ovvero citando direttamente in giudizio i responsabili in sede civile.

A queste persone coraggiose, a questi cittadini è dedicata questa legge, che risolve finalmente una contraddizione normativa e concede alle vittime della mafia la certezza di vedere finalmente i responsabili pagare, non soltanto scontando la giusta pena, ma anche pagando il prezzo economico, a volte incommensurabile, dei loro crimini.

Cosa accadeva, infatti, nel passato? I parenti delle vittime o le vittime stesse dei crimini mafiosi, che si costituivano parte civile o che agivano nei giudizi risarcitorii contro i responsabili, pur ottenendo il

riconoscimento del danno subito, non potevano, fino a questo momento, ricevere la liquidazione dei risarcimenti, perché, nel frattempo, i patrimoni dei responsabili erano stati confiscati dallo Stato e, quindi, venivano materialmente sottratti all'azione esecutiva mobiliare o immobiliare.

Oggi, con questa legge, chi ha ottenuto il riconoscimento del danno subito può soddisfarsi concretamente accedendo ad un fondo, che non a caso è stato denominato di garanzia, che provvede alla liquidazione in loro favore delle somme riconosciute e che si alimenta — questo è un aspetto importante — proprio attraverso una parte dei proventi che derivranno dalla liquidazione dei beni confiscati, risolvendo in questo modo la contraddizione di un sistema che non è neppure in grado di garantire la piena utilizzazione in tempi rapidi dei patrimoni confiscati.

Voglio ricordare in proposito che da quando è entrata in vigore la legge Rognoni-La Torre centinaia sono state le confische per svariate migliaia di miliardi ma solo una modestissima parte dei beni confiscati è stata utilizzata secondo le finalità della legge e molto spesso gli stessi beni, proprio a causa dell'inerzia e dell'inefficienza degli apparati governativi, sono rimasti nella migliore delle ipotesi a marcire inutilizzati e, nella peggiore, nella stessa disponibilità dei criminali ai quali erano stati confiscati.

Oggi finalmente si potrà invertire questa tendenza e sicuramente questa legge rappresenta uno stimolo in più per le nostre istituzioni ad operare celermente per la liquidazione dei patrimoni mafiosi al fine di alimentare il fondo istituito con questa legge. Daremo così una duplice risposta sul fronte comune della lotta alla mafia: garantiremo, da un lato i sacrifici di coloro i quali hanno subito direttamente le conseguenze delle azioni criminali e, dall'altro, restituiremo dignità all'azione delle istituzioni che saranno, mi auguro, stimolate ad operare sul fronte della difficile ma molto spesso trascurata

gestione dei beni confiscati. Sarà l'affermazione di un principio di civiltà giuridica che pone il nostro paese sicuramente all'avanguardia tra le nazioni che sono chiamate a contrastare con sempre maggiore sforzo la criminalità organizzata e restituiremo ai cittadini la fiducia nelle istituzioni e nella politica.

Voglio qui dare atto alla Commissione di avere svolto con grande impegno il compito di portare in aula in tempi rapidi questo provvedimento e voglio dare atto a tutte le forze politiche di aver operato in modo leale, con grande determinazione e spirito di collaborazione, nel comune intento di dare al paese una legge importante da più parti invocata, fornendo così un valido esempio di come sia in effetti realizzabile quella unità delle forze politiche che alcuni definiscono un'utopia sul fronte della lotta alla mafia.

Sono certo che qualche problema tecnico, sorto a proposito della copertura finanziaria, sarà risolto nel corso dei lavori dell'Assemblea anche se non ritengo (e lo dico a scanso di equivoci) che le timide obiezioni mosse da qualcuno in proposito siano apprezzabili sia sotto il profilo tecnico che politico. Il fondo si finanzia con proventi che non transitano dal bilancio dello Stato e che dunque non gravano sui conti pubblici.

Per queste ragioni non si possono paventare presunte mancanze di copertura finanziaria né alcuna indeterminatezza nella quantificazione delle possibili richieste risarcitorie perché comunque si pone un limite temporale all'ammissibilità delle domande, quello dell'entrata in vigore della legge Rognoni-La Torre che dispone la confisca dei beni appartenenti ai mafiosi.

Concludo, signor Presidente, anche se devo constatare che purtroppo soltanto alleanza nazionale e forza Italia hanno avuto la sensibilità di partecipare a questa discussione generale, perché mi pare che non risultino altri iscritti, ma questo comunque sarà legato agli impegni che i parlamentari hanno il venerdì. Mi di-

spiace perché, anche se la legge è semplice, sarebbe stata un'occasione importante perché finalmente in quest'aula tutte le forze politiche avrebbero potuto di comune accordo discutere di questa grande novità. C'è un po' di rammarico ma desidero comunque concludere con un appello. Spero che l'iter in aula del provvedimento non incontri ostacoli. Lo dico perché sono, non preoccupato, ma perché ho colto qualche segnale strano ieri in Commissione in attesa del parere della Commissione bilancio. È un parere che non può essere positivo perché non vi sono ragioni, dal punto di vista politico, tecnico e contabile, per non riconoscere che questo fondo non ha bisogno di una copertura che transiti attraverso i fondi pubblici.

Conduciamo dunque in porto senza riserve questo provvedimento — mi rivolgo anche al rappresentante del Governo — perché, se ci riusciremo, ce ne saranno grati i cittadini e sarà una vittoria di tutte le forze politiche e di tutto il Parlamento (*Applausi*) !

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, egregi colleghi, per la verità non ho dato un apporto così notevole, come ha inteso dire l'onorevole Saponara.

Dirò subito che, nonostante le correzioni apportate, mi sono accorto che abbiamo, purtroppo, lasciato un errore — seppure di pochissimo conto — al quale ovvieremo con un opportuno emendamento.

Con la proposta di legge al nostro esame si vuole istituire un fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. Diciamo la verità: con questa legge colmiamo una lacuna nella legislazione di contrasto alla mafia. Non è senza significato il fatto che la proposta provenga dai deputati della cosiddetta destra, dei quali i deputati dell'estrema sinistra e della sinistra parlano quasi si trattasse di

apestati o di lebbrosi. Tuttavia, oggi, quegli stessi deputati della sinistra sono completamente assenti, non dico tanto nel Comitato dei nove — nel quale è presente l'autorevole onorevole Mancuso, quale componente della Commissione antimafia — quanto proprio nell'aula.

Come ho detto, la proposta di legge è di iniziativa della cosiddetta destra, della quale si parla come di lebbrosi; eppure, noi siamo portatori di idee che hanno vinto: il contrasto tra il collettivismo ed il liberalismo ci ha visto, difatti, vincitori. E allora, quando la sinistra parla di noi, in quei termini, non si capisce per quale ragione non si renda conto di essere dalla parte dei soccombenti.

In ogni caso, debbo stigmatizzare il fatto che oggi in aula siamo presenti soltanto noi deputati della cosiddetta destra: eppure, si tratta di una legge volta a contrastare la mafia o, comunque, a colmare le lacune nella legislazione di contrasto alla mafia.

Con la proposta di legge al nostro esame si vuole, infatti, istituire un fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, per evitare che queste siano vittime due volte: una prima volta quando subiscono i reati; una seconda volta quando non possono conseguire il risarcimento per il danno subito.

La proposta di legge si propone, infatti, di istituire il diritto di accesso, per le vittime della mafia, ad un fondo di solidarietà, dopo che la vittima abbia ottenuto una sentenza di condanna al risarcimento del danno morale — meglio sarebbe dire non patrimoniale — e del danno materiale.

Vediamo come funziona il fondo di solidarietà: la vittima di mafia consegue un diritto; come sappiamo, i beni del condannato per reati di mafia vengono confiscati dallo Stato; di conseguenza, secondo le leggi attualmente in vigore, la vittima di mafia non avrebbe alcuna garanzia patrimoniale su quei beni. L'im-

portanza della proposta di legge consiste proprio nel fatto che il fondo di solidarietà è un fondo obbligato.

Come già riferito dal relatore, onorevole Saponara, in Commissione si è posta la questione se per la vittima di mafia si tratti di un diritto soggettivo e pieno o, invece, di un semplice interesse legittimo. È senz'altro un diritto. Il fondo è obbligato e la vittima di mafia ha il diritto di accedervi. Deve, però, aver ottenuto una sentenza di condanna passata in giudicato, oppure — ed è questo l'errore che abbiamo lasciato nel testo della proposta di legge — una ordinanza di condanna al pagamento della provvisionale. L'errore consiste nel fatto che al pagamento della provvisionale si viene condannati soltanto con sentenza e non con ordinanza. Dobbiamo, dunque, correggere questo errore materiale.

Nella proposta di legge, è inoltre disposto che non abbia tale diritto colui che, a sua volta, è mafioso; il che, secondo me, è giusto.

Abbiamo anche disposto che, ove al momento della presentazione della domanda l'avente diritto abbia in corso un procedimento penale a suo carico per reati di mafia oppure un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, l'esercizio del suo diritto all'accesso al fondo rimanga sospeso. Al momento della domanda, infatti, il soggetto deve essere indenne tanto da condanne quanto dall'applicazione di misure di prevenzione. È chiaro che se poi questi procedimenti, in corso al momento della presentazione della domanda, dovessero concludersi con la condanna o, ripeto, con l'applicazione di una misura di prevenzione, l'interessato perderebbe il diritto di accesso al fondo. L'esercizio di tale diritto, quindi, rimane sospeso soltanto nel caso in cui il procedimento non si sia ancora concluso con provvedimenti definitivi.

Quello in esame è, a mio avviso, un provvedimento di grande rilievo.

Ieri in Commissione sono stati sollevati interrogativi in ordine alla copertura. Come ha giustamente osservato il collega Lo Presti, però, l'istituto in questione disporrà di fondi che non provengono dalle casse dello Stato, almeno in parte: e poi, quand'anche dovessero essere prelevati dalle casse dello Stato, non capisco dove sia il problema. Questo provvedimento si muove nella linea evolutiva di tanti e tanti fondi che abbiamo costituito in relazione a fenomeni che assumono rilevanza sociale. Esiste, per esempio, un fondo per le vittime della strada: ci si pone forse il problema di come venga alimentato?

La mafia è un fenomeno che purtroppo sta devastando il nostro paese, non soltanto nelle regioni meridionali, ma anche in quelle settentrionali: lo Stato ha allora il dovere di contrastarlo in tutti i modi ed uno di questi è proprio quello dell'istituzione di un fondo in favore delle sue vittime. Tale iniziativa ha un duplice scopo: la solidarietà nei confronti delle vittime di tali reati ed anche l'incentivo affinché si costituiscano parte civile nei procedimenti contro i mafiosi, sapendo di poter avere in tal caso come interlocutore il fondo. Quest'ultimo, pagando, viene surrogato nei diritti che spettano alla parte civile ed al danneggiato, su questo non c'è dubbio. Per tale motivo abbiamo stabilito la necessità che il fondo stesso sia quanto meno avvisato dell'esistenza della lite. Nel provvedimento si prevede, infatti, che se « la persona offesa si costituisce parte civile all'udienza preliminare, ovvero al dibattimento, il giudice fa notificare al fondo il relativo verbale ». Diversamente, infatti, il fondo potrebbe non accogliere la domanda del soggetto interessato, non avendo la dimostrazione della sua fondatezza, oppure potrebbe dubitare dell'entità dei danni dal soggetto stesso subiti. Se, quindi, il fondo intende muovere simili obiezioni, ha la possibilità di intervenire nel giudizio: non abbiamo stabilito, a questo scopo, che il fondo stesso debba essere convenuto nel giudizio, come pure

qualcuno aveva suggerito, ma ci siamo limitati a prevedere che gli debba essere notificato il verbale o l'atto di citazione, in modo che possa decidere se intervenire o meno.

A mio avviso, si tratta di un provvedimento molto ben strutturato, quasi perfetto, sotto tutti gli aspetti: dobbiamo soltanto correggere, come ho già accennato, quell'errore quasi formale relativo al riferimento all'« ordinanza » di condanna alla provvisionale, mentre si tratta di un sentenza, sia per il codice di procedura civile sia per il codice di procedura penale.

Augurandoci che le eventuali difficoltà relative alla copertura finanziaria vengano rimosse, speriamo che la legge possa avere una rapida approvazione proprio perché ciò costituirebbe un segnale dello sforzo compiuto dal Parlamento contro l'attività delinquenziale mafiosa.

Ricordo, a tal proposito, che il gruppo di forza Italia è molto sensibile all'argomento, contrariamente a quanto si può affermare. Del resto, la proposta di legge al nostro esame è stata presentata dalla destra ed oggi sono presenti solo i deputati della destra a sostenere le ragioni che ne sono alla base: sono presenti, infatti, l'autorevole collega, onorevole Mancuso, in qualità di componente della Commissione antimafia, il presidente del gruppo di forza Italia, onorevole Elio Vito, nonché il presidente del gruppo di alleanza nazionale, onorevole Gustavo Selva. Dall'altra parte dell'aula non è presente neanche un deputato, anche se questo provvedimento ha una notevole rilevanza e riguarda questioni di cui la sinistra ogni giorno si riempie la bocca.

Mi scuso se il mio intervento è uscito un po' dal seminato, ma a volte alcune cose vanno dette. Ringrazio altresì il Presidente per la tolleranza e l'amabilità che ha avuto nell'ascoltare il mio intervento (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(*Replica del Governo – A.C. 4259*)

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore, onorevole Saponara, rinuncia alla replica.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, dopo gli interventi del relatore, onorevole Saponara, e degli onorevoli Lo Presti e Marotta, è rimasto poco da aggiungere in merito alla proposta di legge al nostro esame. Essa è significativa in quanto non afferma principi, ma intende rendere effettivo il risarcimento del danno, consacrato con una sentenza penale, in favore delle vittime dei reati di mafia.

Questo provvedimento colma una lacuna evidente del nostro ordinamento che prevede strumenti per l'acquisizione allo Stato, attraverso la confisca, dei beni dei mafiosi, ma lascia scoperta per le vittime, in molti casi, l'effettiva possibilità di ottenere il ristoro dei danni subiti. Lo stesso discorso vale per la possibilità di affrontare tutte le spese processuali che in processi di mafia sono particolarmente onerose, anche per la stessa lunghezza dei processi.

Pertanto questo fondo costituito e che ha alla base una sorta di meccanismo assicurativo rappresenta sicuramente una risposta attesa e condivisibile.

È stato detto che si tratta di una proposta semplice. Leggendo e studiando il «percorso» del provvedimento in Commissione, mi pare che in ordine ad alcuni problemi di diritto (uno dei quali è stato poc'anzi evidenziato dall'onorevole Marotta) anche di sottile interpretazione, quale ad esempio quello relativo al quesito se ci troviamo di fronte ad un diritto soggettivo o ad un interesse legittimo, o quello relativo al rapporto tra questa proposta di legge e quella antiracket e antiusura, possiamo dire di trovarci dinanzi ad una proposta semplice ma con

alcune caratteristiche di complessità che bene ha fatto la Commissione, sotto la guida del relatore, onorevole Saponara, ad approfondire, non lasciando spazi al semplicismo. Le cose semplici devono essere chiare, limpide e praticabili.

Credo che non vi sia stata alcuna volontà di ritardare l'approvazione della legge. Ho sentito alcuni accenni polemici relativamente a presenze ed assenze, ma devo dire che non mi sembra che questo dato incida sulla qualità della legge. Ritengo che su questo testo tutta la Commissione abbia lavorato con impegno, tutte le parti politiche abbiano manifestato il loro consenso e dato il loro contributo. Non «caricherei» neppure questa legge di un dibattito e di una polemica sulla giustizia, che lasciamo ad altre sedi o al Parlamento nel momento in cui questi temi saranno affrontati.

ANTONINO LO PRESTI. Signor sottosegretario, ha la coda di paglia? Qui nessuno ha parlato o fatto polemiche sulla giustizia!

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Come no! Allora glielo spiego meglio. Poiché io ascolto gli interventi con molto interesse, non solo per rispetto del Parlamento ma anche per la qualità culturale e politica di chi interviene, quando sento il relatore affermare che avverte il dovere di comparare questa legge di tutela delle vittime dei reati di tipo mafioso con la questione del garantismo, e che ciò dimostra che il garantismo non è a senso unico e che in realtà ci si preoccupa delle vittime, le dico allora che, evidentemente, ci troviamo dinanzi ad una questione che è sul tappeto.

Direi che il collega Marotta, nel porre la questione del conflitto storico fra collettivismo e liberalismo, abbia sollevato una polemica addirittura cosmica rispetto al testo in esame. Lo stesso onorevole Marotta ha poi detto che questa proposta proviene dalla destra, dimostrando così

che in realtà sul problema della mafia vi è da parte di forza Italia, in particolare, un grande interesse a contrastarla.

Non ho voluto dire e non ho detto che altri avevano la coda di paglia, ma nell'osservare che su questa legge sono state fatte, nel corso del dibattito, interessanti considerazioni sul rapporto che vi è tra la giustizia e le questioni relative alla mafia, non credo certo di essere andato fuori dal rapporto di dialogo tra chi in questo momento rappresenta il Governo e i parlamentari che hanno posto le questioni.

Voglio avviarmi alla conclusione, dicendo che il collega Lo Presti — che, peraltro, ha fatto un appello all'unità delle forze politiche per la lotta alla mafia — ha posto una grande questione relativa alla gestione dei beni confiscati dei mafiosi. È vero che, fino ad oggi, non si è effettuata una gestione efficace, che il denaro è stato spesso utilizzato per soddisfare le richieste dei gestori e degli amministratori dei beni confiscati e che, solo ultimamente, tali beni sono stati destinati a finalità sociali. Ricordo, ad esempio, le attività di don Luigi Ciotti.

Nelle nostre leggi abbiamo pensato bene di destinarli a finalità sociali, ma certamente ci siamo dimenticati che i primi ad averne bisogno sono proprio le vittime della mafia.

Con questa proposta di legge sono state messe in luce grandi questioni e mi auguro che non vi siano retropensieri, né polemiche di altro genere. Se fosse presente l'onorevole Mantovano, primo firmatario della proposta, gli direi che la sua polemica in Commissione su un presunto contrasto tra i suggerimenti e le riflessioni del Governo e la proposta di abrogazione dell'ergastolo era assolutamente fuori luogo.

Penso che su questo provvedimento non vi debbano essere polemiche e non credo vi siano retropensieri; mi auguro che il problema della Commissione bilancio non provochi nessun ritardo all'approvazione di questa legge importante.

Voglio ricordare che le leggi devono essere applicate. La cosa peggiore, che turba non solo il Governo, ma tutte le persone dotate di senso di umanità, è vedere che le leggi rimangono disapplicate. Mi riferisco, per esempio, ad un episodio che mi ha colpito per la conoscenza e l'amicizia che avevo con Libero Grassi. È veramente drammatico scoprire, a tanti anni di distanza, che gli interventi antiracket in quella realtà così difficile, non hanno avuto alcun esito. Mi auguro che questa legge sia approvata celermente, con concordia di intenti e che, soprattutto, trovi reale applicazione.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Per la risposta ad uno strumento
del sindacato ispettivo (ore 9,48).**

GUSTAVO SELVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVO SELVA. Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta ad una interrogazione riguardante la vicenda dei missili che la Cina popolare ha puntato contro la vicina Repubblica di Taiwan. Tale interrogazione, rivolta al Presidente del Consiglio e al ministro degli affari esteri, è particolarmente urgente perché, come è noto, tra breve il Presidente della Cina popolare sarà in Italia.

Lo scopo dell'interrogazione è chiedere al Governo di intervenire presso il Presidente cinese al fine di ottenere una chiarificazione su questo tema, nell'ottica del principio generale di fare ogni sforzo affinché la pace e l'equilibrio in ogni paese del mondo non vengano turbati.

Prego il Governo, se davvero l'attività di sindacato ispettivo ha un senso, di rispondere tempestivamente, ossia prima dell'arrivo in Italia del Presidente della Repubblica popolare cinese.

PRESIDENTE. La Presidenza interesserà il Governo.

**Ordine del giorno
della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 15 marzo 1999, alle 16:

Discussione del disegno di legge:

S. 3369 — Norme in materia di attività produttive (*Approvato dal Senato*) (5627).

— Relatore: Labate.

La seduta termina alle 9,50.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta dell'11 marzo 1999, nell'intervento del de-

putato Taradash, a pagina 22, prima colonna, diciannovesima riga, le parole « dopo l'inizio della diretta televisiva » si intendono sostituite dalle seguenti: « dopo la diretta televisiva »; alla riga ventesima, le parole: « non ve ne sia la possibilità » si intendono sostituite dalle seguenti: « non ve ne sia più la possibilità successivamente »;

nell'intervento del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a pagina 65, prima colonna, righe quarantaseiesima e quarantasettesima, le parole: « all'obiettivo del 2,6 per cento » si intendono sostituite dalle parole: « all'obiettivo del 2,0 per cento ».

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRADIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa alle 12,15.